

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192 si è data attuazione alla direttiva 2004/36/CE per introdurre norme volte ad accrescere la sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Tale direttiva è stata ricompresa nell'allegato B della Legge comunitaria per il 2005 (legge n. 29/2006), il cui articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive riportate nell'allegato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nonché ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento delle direttive entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti medesimi.

La medesima legge comunitaria sempre all'articolo 1 ma al comma 5 stabilisce che entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'allegato B, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative agli stessi decreti legislativi.

Nel caso del decreto legislativo n. 192 del 2007, essendo intervenuta la direttiva 2008/49/CE della Commissione del 16 aprile 2008 che modifica l'allegato II della direttiva 2004/36/CE, si rende necessario normare non tanto la modifica intervenuta (già prevista all'art. 4, comma 5: *le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni*), quanto l'entrata in vigore del nuovo allegato.

Tale mancanza, peraltro, allo stato attuale ha generato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in ordine all'introduzione nell'ordinamento nazionale del nuovo allegato previsto dalla direttiva 2008/49.

Pertanto, in considerazione che non sono ancora trascorsi i 18 mesi previsti dalla Legge comunitaria 2005, si è provveduto a predisporre il decreto legislativo correttivo nel quale si prevede che l'allegato di cui alla direttiva 2004/36, modificato dalla direttiva 2008/49, è sostituito dal manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra e nel contempo si introduce il principio secondo il quale le modifiche successive saranno introdotte con regolamento tecnico dell'ENAC.

Da ultimo, si sottolinea che la norma correttiva in esame non comporta oneri finanziari, trattandosi, infatti di modifiche tecniche che sono poste *ex lege* in capo all'ENAC.

È il caso di evidenziare, poi, che la direttiva 2008/49 è riportata anche nell'allegato B della legge comunitaria per il 2008 di prossima approvazione e, pertanto, sarà necessario inserirne il riferimento nelle premesse al decreto correttivo in esame.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi della normativa vigente, l'Enac, in qualità di Autorità nazionale di vigilanza sul trasporto aereo, è il soggetto istituzionalmente preposto allo svolgimento delle ispezioni a terra, attività che, peraltro, già svolge secondo le procedure SAFA che la direttiva in esame ha fatto sue.

L'Enac, infatti, espleta funzioni rientranti nell'ambito delle sue competenze, che comprendono, fra le altre, quelle di regolamentazione tecnica, operativa, di certificazione, ispezione, autorizzazione, coordinamento e controllo attinenti al settore dell'aviazione civile, agli aeroporti, ai rapporti con organismi del settore, nazionali ed internazionali.

Le attività sopra descritte sono svolte dall'Enac in qualità di unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, a norma dell'articolo 687 del Codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

Il presente schema di provvedimento non può comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto l'attività ispettiva effettuata dall'Enac rientra nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente.

Si conferma, infine, che l'Enac attualmente già svolge la predetta attività ispettiva normativamente prevista.

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano oneri finanziari, in considerazione del relativo contenuto afferente alla mera sostituzione dell'allegato tecnico alla direttiva 2004/36/CE con il manuale SAFA annesso alla direttiva 2008/49/CE

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Regionale del Tesoro dello Stato al servizio di
gli uffici del ministero dell'economia e delle finanze
procedimento di lavoro n. 1074/2009

18 MAG. 2009

17 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Cantò

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

Il presente schema normativo è stato predisposto sulla base della delega, il cui termine di esercizio non risulta ancora scaduto, prevista all'articolo 1, comma 5 della legge n. 29 del 2006, Legge comunitaria 2005, ai sensi del quale possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute nella legge medesima.

Inoltre, in considerazione che l'articolo 3, comma 1, lett. f) della Legge comunitaria 2005 prevede specificatamente che nella predisposizione dei decreti legislativi sia di recepimento sia correttivi e modificativi si tenga conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento della delega, lo schema di decreto legislativo in esame prevede sia la modifica del decreto legislativo n. 192 del 2007, di recepimento della direttiva 2004/36/CE, sia il recepimento della direttiva 2008/49/CE, attualmente contenuta nell'allegato B al disegno di legge comunitaria per il 2008 all'esame della Camera dei Deputati.

- a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti:

E' attualmente in vigore il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, che viene modificato al comma 5 dell'articolo 4.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento introduce nell'ordinamento nazionale le modalità per lo svolgimento delle ispezioni di rampa di cui al manuale SAFA.

c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

In ragione della materia di natura prettamente tecnica, non si ravvisano profili di competenza regionale.

2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

a) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.



3. Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia

Non risultano attualmente in Parlamento altri progetti di legge in materia.

p.cardillo/24.4.09

